



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

Provincia di Fermo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17 DEL 30/03/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE - ART. 1 COMMI 186 E SEGUENTI LEGGE 197/2022

L'anno duemilaventitre, addì trenta, del mese di Marzo dalle ore 18:22, nella Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, sotto la Presidenza di BRAGAGNOLO FABIO, si è riunito il Consiglio Comunale, del quale all'appello risultano:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
VESPRINI VALERIO	SI	SUSINO ANDREA	SI
TOMBOLINI MARCO	SI	MORESE EMANUELE	SI
MARINANGELI GIULIA	SI	MACCARRONE GIUSEPPE	SI
VAGNOZZI GIULIA	SI	LOIRA NICOLA	SI
FERMANI VALERIA	--	CIABATTONI CATIA	SI
ROGANTE ANDREA	SI	BALDASSARRI ELISABETTA	SI
GIAMMARINI ALBERTO	SI	DE LUNA CHRISTIAN	SI
BRAGAGNOLO FABIO	SI	AGOSTINI EMILIANO	SI
PETROZZI RENZO	--		

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

SALVATELLI LAURO,LANCIOTTI CARLOTTA,MARCATTILI GIAMPIERO,SENZACQUA FABIO,PETRACCI ALESSANDRA

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente BRAGAGNOLO FABIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

11) Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie art. 1 commi 186 e ss. Legge 197/2022.

Esce il consigliere Petrozzi: presenti 15 assenti 2 (Fermani, Petrozzi)

Illustra il punto l'assessore al Bilancio Alessandra Petracchi.

Al termine dell'intervento dell'Assessore, non si registrano interventi nella fase della discussione, così come in quella delle dichiarazioni di voto.

Si dà atto dell'assenza del consigliere Susino: presenti 14.

Il Presidente pone a votazione il punto 11 dell'o.d.g. "Approvazione regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie art. 1 commi 186 e ss. Legge 197/2022." che viene approvato all'unanimità.

Il Presidente pone quindi a votazione la immediata eseguibilità della delibera che viene approvata all'unanimità.

Discussione ed interventi omissi così come riportati nella registrazione/trascrizione in atti.

Vista la Legge n 197 del 29 dicembre 2022 (Legge di Bilancio per l'anno 2023), che prevede tra i provvedimenti tendenti a ridurre il carico tributario dei contribuenti, da un lato misure volte alla riduzione del "magazzino dei carichi" affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione (rottamazione delle cartelle esattoriali), dall'altro un procedimento per la definizione agevolata delle controversie tributarie.

Visto in particolare che i commi dal 186 al 204 della legge 197/2022 disciplinano, tra i vari strumenti di "pace fiscale" la definizione agevolata delle controversie tributarie e che il meccanismo agevolativo prevede che la definizione si perfezioni tramite la presentazione di un'apposita domanda entro il 30 giugno 2023 e il pagamento di un importo rapportato al valore della controversia, a seconda dello stato del procedimento.

Verificato che il valore della lite, ai sensi dell'art. 12 c. 2 del D.Lgs. 546/1992 è pari all'importo del tributo, al netto di sanzioni ed interessi e che in particolare la disciplina in oggetto prevede che l'importo che il contribuente versa varia a seconda del grado e dell'esito del giudizio ed in particolare:

- 100% del valore se il ricorso è stato notificato al Comune e nel caso di sentenze depositate favorevoli al Comune;
- 90% del valore se il ricorso pende nel 1° grado di giudizio;
- 40% del valore in caso di soccombenza del comune nel 1° grado di giudizio;
- 15% del valore in caso di soccombenza del comune nel 2° grado di giudizio, indipendentemente dall'esito del 1° grado;
- 5% del valore in caso di doppia soccombenza del comune in tutti e due i gradi di merito (se il ricorso pende in Cassazione).

Preso atto che:

- La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e il pagamento della 1° o unica rata entro il 30.06.2023 (è ammessa la dilazione in 20 rate trimestrali di pari importo, ma non è consentita compensazione in F24).
- Eventuale diniego alla definizione potrà avvenire entro il 31.07.2024.

Preso atto altresì che il comune, per rendere applicabile l'agevolazione che la legge (commi dal 186 al 204 dell'art. 1 della legge 197/2022) descrive per i tributi erariali e che il comma 205 estende alle controversie degli enti locali, deve approvare un apposito atto di valenza regolamentare. Il comma 205 a tale proposito infatti dispone: "***ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla***

legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria di cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale".

Considerato:

- l'interesse che può spingere il contribuente verso una definizione di una lite, il cui iter potrebbe durare diversi anni, evitando il teorico rischio di soccombenza e il conseguente risparmio delle spese per i gradi di giudizio successivi.
- il vantaggio per il Comune dato dall'applicazione della definizione agevolata con riferimento al dispendio di risorse umane, al fattore tempo e alla possibilità di incasso immediato di una somma, seppure minore di quella teoricamente spettante.

Preso atto infine che l'impatto sul bilancio non sarà rilevante in quanto le somme relative alle sanzioni e agli interessi vengono accertate al momento dell'incasso e considerato lo stato del contenzioso in essere come da fascicolo istruttorio conservato agli atti d'ufficio;

Rilevato quindi che il comune, per rendere applicabile l'agevolazione che la legge stabilisce a favore dei contribuenti, deve approvare entro il 31 marzo apposito regolamento ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/1997;

Preso atto che:

- la delibera comunale che dispone l'applicazione della definizione delle liti pendenti acquista efficacia con la pubblicazione sul sito internet istituzionale del comune, in deroga alle norme ordinarie, secondo quanto disposto dal comma 205 della legge 197/2022 (così come modificato e integrato dall'art. 3 bis introdotto nel DL 198/2022 dalla legge di conversione);
- la presente delibera dovrà essere trasmessa al dipartimento delle finanze del MEF entro il 30/04/2023 ai soli fini statistici.

Preso atto infine che sulla presente proposta occorre acquisire:

- Il parere di regolarità tecnica del Funzionario responsabile – Titolare di posizione organizzativa del servizio Tributi – Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000;
- Il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del DL 174/2012;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

per le ragioni sopra esposte si propone al Consiglio Comunale di approvare quanto segue:

Di aderire alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti di cui all'art. 1 c. 186 e segg. L. n. 197/2022;

Di approvare il regolamento allegato al presente atto;

Di dare mandato all'ufficio tributi per la pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale del comune e per la trasmissione al dipartimento delle finanze per la pubblicazione sul portale del federalismo fiscale, secondo le modalità che saranno definite dal dipartimento stesso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti

- le deliberazioni G.C. n.41 del 21.4.2021 e n. 24 del 21.02.2023 con le quali l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.1 del 28.02.2023 di conferimento degli incarichi dirigenziali in attuazione della Delibera della G.C. n. 24/2023;
- i provvedimenti di conferimento di incarico di posizione organizzativa:
 - n. 2438 del 29.12.2022 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (01.01.2023 – 31.12.2023);
 - n. 2448 del 30.12.2022 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (01.01.2023 – 31.12.2023), in comando presso la SGDS srl;
 - n. 2447 del 30.12.2022 – P.O. inserita nel III Settore, Servizi 2° "Cultura, Sport e Turismo" e 3° "Servizio attività economiche (SUAP), Mercato Ittico"(01.01.2023 - 31.12.2023);
 - n. 19 del 29.12.2022 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale anno 2023;
 - n. 2 del 08.03.2023 – P.O. inserita nel IV Settore, Servizio 2° "LL.PP. – Manutenzioni Espropri, Cimitero – anno 2023

Rilevata la propria competenza in merito;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

per le ragioni espresse in premessa;

all'unanimità dei voti resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito,

All'unanimità dei resi nelle forme di legge e di statuto;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000.

Presidente
BRAGAGNOLO FABIO

Segretario Generale
Dott.ssa STELLA MARIA

CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda.....	3
Articolo 4 – Importi dovuti	3
Articolo 5 – Perfezionamento della definizione	5
Articolo 6 – Diniego della definizione	5
Articolo 7 – Sospensioni	6
Articolo 8 – Disposizioni finali	6

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che ha riservato potestà regolamentare ai Comuni in materia di gestione delle proprie entrate, con il presente regolamento si disciplina l'istituto della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, in ogni grado di giudizio, in conformità alle previsioni contenute all'articolo 1, commi da 186 a 204 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023-2025).

Articolo 2

Oggetto della definizione agevolata e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento prevedono la definizione agevolata delle controversie che attengono ai tributi della fiscalità locale per le quali sia pendente una controversia, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato al Comune di Porto San Giorgio, entro il 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della Legge n. 197/2022.

2. Possono essere oggetto di definizione agevolata delle liti pendenti le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il Comune o un suo ente strumentale, che siano pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compresa la Corte di Cassazione e anche a seguito di rinvio.

3. La definizione agevolata delle liti pendenti è richiesta con domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione.

4. La definizione agevolata non è ammessa per le controversie relative ai dinieghi di rimborso .

5. La definizione agevolata delle liti pendenti non è ammessa se il contribuente che ha richiesto di aderire alla stessa definizione agevolata, mediante presentazione di apposita istanza, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione stessa.

6. Non possono essere oggetto della procedura agevolata i rapporti divenuti definitivi a seguito di sentenza passata in giudicato alla data del 1° gennaio 2023

Articolo 3

Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 giugno 2023. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (o DEL concessionario) e resa disponibile sul proprio sito internet, può essere notificata con raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani all'ufficio protocollo dell'Ente.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo o collettivo riguardante più di un atto.

Articolo 4

Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, può definire la controversia tenuto conto dello stato in cui si trovava la controversia e dell'esito delle pronunce depositate entro

la data del 1° gennaio 2023. In particolare, la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso notificato al Comune impositore entro il 1° gennaio 2023, ma non ancora depositato presso la Corte di giustizia tributaria;
- il 100% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia favorevole al Comune impositore;
- il 90% del valore della controversia, nell'ipotesi di ricorso iscritto nel primo grado oppure in pendenza del giudizio di rinvio disposto della Corte di cassazione;
- il 40% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 15% del valore della controversia, nell'ipotesi in cui alla data del 1° gennaio 2023 l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado e sia sfavorevole al Comune impositore;
- il 5% del valore della controversia, nell'ipotesi di controversie pendenti innanzi la Corte di cassazione, per le quali il Comune impositore sia risultato soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

2. In caso di soccombenza reciproca la definizione può avvenire col pagamento dei seguenti importi:

- il 100% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come dovuta al Comune impositore;
- il 40% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di primo grado;
- il 15% del valore della controversia, relativamente alla quota riconosciuta come non dovuta, nel caso in cui l'ultima pronuncia, non cautelare, depositata sia di secondo grado.

3. Per la definizione delle controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo, sono dovuti i seguenti importi:

- il 15% del valore della controversia se il Comune impositore è risultato soccombente nell'ultima o unica pronuncia, non cautelare, depositata entro il 1° gennaio 2023;
- il 40% del valore della controversia negli altri casi;
- in caso di soccombenza parziale, è dovuto il 15% del valore della controversia per la parte in cui è risultato soccombente il Comune impositore, ed il 40% per la restante parte.

4. Il valore della controversia, da assumere ai fini della definizione, è dato dall'importo dell'imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, comunque irrogate. In caso di liti relative all'irrogazione di sanzioni, il valore della lite è dato dall'ammontare delle sanzioni.

5. L'importo di cui sopra dovrà essere incrementato degli interessi e delle spese di notifica riportati nell'atto impugnato, degli interessi per la eventuale riscossione coattiva, delle eventuali spese di lite riscosse/dovute in base alla sentenza non definitiva con cui è stata decisa la controversia oggetto della presente definizione.

6. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, se eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell'ingiunzione di pagamento o del carico relativo all'accertamento esecutivo).

Articolo 5

Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 giugno 2023.

2. Se l'importo dovuto è superiore a mille euro è ammesso il pagamento rateale, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. La prima rata deve essere versata entro il 30 giugno 2023. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui all'articolo 3, comma 1, e con il pagamento degli importi dovuti con la prima rata in scadenza il 30 giugno 2023. In caso di mancato pagamento delle rate successive alla prima si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2018.

3. Qualora, ai sensi dell'articolo 4, non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

4. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi dovuti con riferimento ad ogni singolo atto impugnato mediante modello di pagamento emesso dalla piattaforma dei pagamenti PagoPA.

6. La definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente.

Articolo 6

Diniego della definizione

1. L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia sia richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo, ovvero dalla controparte, nel medesimo termine.

2. Per i processi dichiarati estinti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione del diniego della definizione di cui al comma 1.

Articolo 7

Sospensioni

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 luglio 2023, ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.
2. In caso di deposito, ai sensi del comma 1, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio, se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.
3. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 31 luglio 2023.

Articolo 8

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Per quanto non espressamente previsto, restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 186 a 204, della Legge n. 197/2022 e della normativa correlata.